

Senato della Repubblica

5° Commissione Programmazione economica e bilancio

Disegno di legge

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"

A.S. 926

Memoria scritta dell'Agenzia delle entrate

15 novembre 2023

Sommario

Prei	messa
1.	Misure fiscali per il welfare aziendale (articolo 6)
2.	Detassazione dei premi di risultato (articolo 7)
3. albe	Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico- erghiere (articolo 9)
4.	Misure in materia di imposte (articolo 11)
5. neg	Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non oziate nei mercati regolamentati (articolo 12)
6.	Tax credit cinema (articolo 14)
7. soci	Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da età ed enti non residenti (articolo 16)
8.	Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico (articolo 17) 9
9. ces	Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di sione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 18)
	Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti i dell'Unione europea (articolo 19)
	Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 20)
12.	Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 21)
13. dei	Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione crediti (articolo 23)
14.	Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO (articolo 31)
	Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale sservanza degli obblighi anagrafici (articolo 49)
	Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e deditoria (articolo 62)
	Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture imissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione (articolo 72)
	Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori biti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (articolo 73)

Premessa

Ai fini dell'istruttoria legislativa in merito al disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (di seguito "ddl Bilancio"), approvato lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei Ministri e attualmente all'esame del Parlamento, nel presente documento viene fornita una sintetica illustrazione delle disposizioni di interesse dell'Agenzia delle entrate.

Va osservato, preliminarmente, che il disegno di legge è redatto in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e nell'annessa Relazione, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari.

Tra le novità di natura strettamente tributaria o che, comunque, riguardano più da vicino l'attività dell'Agenzia delle entrate, si possono individuare alcune misure volte a ridurre la pressione fiscale (come quelle in tema di *welfare* aziendale o la detassazione dei premi di risultato e del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere), altre connotate da finalità di contrasto all'evasione (come quelle relative agli immobili ristrutturati con il 110% o alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sul lavoro domestico), altre ancora, che riguardano agevolazioni a favore di determinati contribuenti (come le modifiche in tema di *tax credit* per il cinema e per le pubblicazioni su carta).

1. Misure fiscali per il welfare aziendale (articolo 6)

L'articolo 6 del ddl Bilancio introduce misure fiscali per il welfare aziendale, escludendo alcuni valori dal reddito imponibile dei lavoratori. In particolare, al comma 1, si prevede - limitatamente al periodo d'imposta 2024 - la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi soggetti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla stessa prima casa. Viene, così,

temporaneamente innalzato il limite fissato dalla disciplina originaria, pari a euro 258,23. È previsto, inoltre, che, per i lavoratori dipendenti con **figli a carico**, tale limite complessivo è ulteriormente innalzato a **euro 2.000**, ove il lavoratore dichiari al datore di lavoro di avere diritto al beneficio in argomento, con l'indicazione del codice fiscale dei figli.

2. Detassazione dei premi di risultato (articolo 7)

L'articolo 7 del ddl Bilancio stabilisce, anche per l'anno d'imposta 2024, al pari di quanto già previsto per il 2023 dall'articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), la **riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota** dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dall'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Bilancio 2016), sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. L'imposta sostitutiva si applica, in base alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2016, ai premi di risultato percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a euro 80.000. Il limite di reddito agevolato è pari a euro 3.000 lordi, elevato a euro 4.000 per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

3. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turisticoalberghiere (articolo 9)

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sostenere l'offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, l'articolo 9 interviene in tema di lavoro dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere, prevedendo, al comma 1, per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024, che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Si tratta

di una misura già prevista dall'articolo 39-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

In base al **comma 2**, il predetto trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.

Il **comma 3** precisa che tale trattamento integrativo viene **riconosciuto dal sostituto d'imposta** al lavoratore dipendente, su richiesta dello stesso, il quale deve provvedere ad attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2023.

Il **comma 4** dispone la **possibilità di utilizzare in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il credito d'imposta maturato in conseguenza dell'erogazione del suddetto trattamento.

4. Misure in materia di imposte (articolo 11)

L'articolo 11 introduce varie misure in materia di imposte. Nel dettaglio, le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), differiscono dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso (*plastic tax*), di cui all'articolo 1, commi da 634 a 652, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, e delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*), di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della medesima legge.

La disposizione di cui al **comma 2** modifica l'**IVA** da applicare ai **prodotti per l'igiene femminile** e a **determinati prodotti per la prima infanzia**, riportando al **10 per cento** l'aliquota agevolata, precedentemente ridotta al 5 per cento dalla legge di Bilancio 2023. Viene, inoltre, ripristinata l'aliquota ordinaria del **22 per cento** per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di Bilancio per il 2023.

Con le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 viene differita una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da svalutazioni e perdite su crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative per effetto dell'articolo 16 del decreto-

legge 27 giugno 2015, n. 83¹. In particolare, si prevede:

- il differimento della deduzione della quota dell'uno per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo (comma 4);
- il differimento della deduzione di una quota pari al tre per cento, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo (comma 5).

5. Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (articolo 12)

L'articolo 12 interviene in materia di valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, riproponendo anche per il 2024 la disciplina di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 107, della legge di Bilancio 2023².

Con maggior dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in commento ripropone la **rivalutazione** dei valori delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, possedute al 1° gennaio 2024, da effettuarsi con il versamento di un'**imposta sostitutiva, rateizzabile** fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

Il comma 2 fissa l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 16 per cento sia per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, sia per quella dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

¹ Tale disposizione ha modificato, con decorrenza 2016, la disciplina relativa alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Nell'ambito di tali modifiche, è stata introdotta una disciplina transitoria della deducibilità fiscale delle perdite e delle svalutazioni dei crediti realizzate nel 2015 e di quelle realizzate fino a tutto il 2014, non ancora dedotte fiscalmente, che ha previsto una ripartizione decennale della deducibilità di dette componenti negative.

² Tale disposizione ha riconosciuto la possibilità rideterminare il costo d'acquisto oltre che dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 anche delle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla medesima data.

6. Tax credit cinema (articolo 14)

L'articolo 14 introduce una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo". Nello specifico, tra le misure di carattere fiscale, si segnalano le seguenti disposizioni finalizzate, in linea generale, a rimodulare gli aiuti riconosciuti alle imprese operanti nel settore cinematografico e audiovisivo:

- la lettera b) sostituisce il comma 2 dell'articolo 15, prevedendo che, nel tenere conto delle risorse disponibili, il decreto interministeriale attuativo (previsto dal successivo articolo 21) determina le aliquote del credito di imposta per le imprese di produzione fissandole, per le opere cinematografiche, ordinariamente al 40 per cento, fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse o esclusioni dal credito d'imposta ovvero di differenziare la misura d'aiuto in ragione delle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, dei costi eleggibili o delle soglie di costo eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento. Anche con riferimento alle opere audiovisive, in via prioritaria l'aliquota è determinata nel 40 per cento per le opere destinate alla distribuzione tramite un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale o per quelle di produzione internazionale, salva la possibilità di prevedere, sempre con il citato decreto attuativo, le medesime deroghe applicabili in materia di opere cinematografiche;
- la lettera c) sostituisce il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 220 del 2016, prevedendo che il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico venga riconosciuto in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, nonché per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. L'aliquota massima prevista può essere aumentata fino al 60 per cento in favore delle piccole e medie imprese;
- la disposizione di cui alla lettera d) sostituisce il comma 1 dell'articolo 18, stabilendo che il credito di imposta per gli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale

- cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese;
- la lettera e), modificando l'articolo 20, esclude i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, dai soggetti ai quali può essere riconosciuto il credito di imposta;
- la lettera f) sostituisce il comma 5 dell'articolo 21, prevedendo che con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta, eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese e le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica.

7. Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti (articolo 16)

L'articolo 16 prevede, al **comma 1**, **lettera a**), l'aggiunta del comma 2-*bis* all'articolo 68 del TUIR. Tale norma estende la **non concorrenza alla formazione del reddito imponibile**³ alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da alcune società ed enti commerciali non residenti. Più in dettaglio, il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 68 del TUIR dispone che le anzidette plusvalenze, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. I **destinatari** di tale trattamento fiscale sono le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, che siano residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che garantisce un

8

³ Si tratta del regime di c.d. *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR.

adeguato scambio di informazioni e siano soggetti ad una imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Con riferimento all'ambito **oggettivo**, la disposizione in esame si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i **requisiti** previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 87, comma 1, del TUIR, ovvero:

- possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- classificazione della partecipazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale ai sensi dell'articolo 55 del TUIR.

8. Misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico (articolo 17)

Al fine di individuare idonee misure di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico, l'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'INPS realizzino d'intesa, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati. Allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti. Tali dati potranno essere utilizzati, inoltre, sia per la predisposizione della dichiarazione precompilata, sia per la segnalazione di eventuali anomalie allo stesso contribuente. L'articolo 17 prevede, altresì, che l'Agenzia delle entrate e l'INPS effettuino attività di analisi del rischio e di controllo sui dati retributivi e contributivi dei soggetti interessati e realizzino interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

9. Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 18)

In tema di trattamento fiscale delle locazioni brevi, l'articolo 18 dispone alcune modifiche alla disciplina vigente, contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tra cui si segnala:

- a) l'innalzamento dal 21 per cento al 26 per cento dell'aliquota applicabile in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, qualora sia destinato alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta;
- la previsione secondo la quale, la ritenuta con aliquota del 21 per cento operata dai soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, ovvero che gestiscono portali telematici, si considera effettuata a titolo di acconto non soltanto, come accade in base alle attuali regole, nei casi di mancato esercizio dell'opzione per la cedolare secca, ma anche nei casi indicati al punto precedente, per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento;
- c) la previsione secondo la quale i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, qualora in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, adempiono agli obblighi fiscali di ritenuta tramite la stabile organizzazione, mentre i soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale.

Il comma 2 dell'articolo 18 introduce le seguenti novità alla disciplina delle plusvalenze realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili:

a) include tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli **interventi agevolati dal c.d. Superbonus** di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che si siano conclusi da **non più di dieci anni** all'atto della cessione. Sono esclusi dall'ambito applicativo della nuova disposizione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo;

- b) ai fini della determinazione della plusvalenza è previsto che, qualora il contribuente abbia fruito dell'agevolazione da Superbonus nella misura del 110 per cento mediante l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, tra i costi inerenti agli immobili di cui sopra non si tiene conto delle spese relative a detti interventi agevolati, nel caso in cui gli stessi interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione. Se gli interventi si sono conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, invece, tra i costi inerenti si tiene conto del 50 per cento delle spese agevolate.
- c) è previsto che alle citate plusvalenze si possa applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 26 per cento prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea (articolo 19)

L'articolo 19, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana, prevede che sia abbassata a 70 euro (comprensivi dell'IVA) la soglia oltre la quale i soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea possono acquistare senza pagamento dell'IVA beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale Ue.

11. Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 20)

L'articolo 20 è rivolto agli esercenti attività d'impresa che **non adottano i principi contabili internazionali** nella redazione del bilancio. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, a tali soggetti è concessa la possibilità di **adeguare le esistenze iniziali** dei beni, mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. La disposizione specifica gli effetti dell'adeguamento in ambedue le ipotesi:

in caso di eliminazione di valori, il contribuente sarà tenuto al pagamento dell'IVA
 determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che

si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale - e di un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al **18 per cento** da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità precedentemente indicate e il valore eliminato;

 in caso di iscrizione di valori, il contribuente verserà una imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18 per cento del valore iscritto.

L'imposta sostitutiva in entrambi i casi sopracitati **non è deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP. L'adeguamento andrà richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023. Il comma 6 dell'articolo 20 specifica che l'adeguamento **non rileva a fini sanzionatori** e non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'entrata in vigore della legge di Bilancio medesima e che i valori emergenti dall'adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

12. Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 21)

L'articolo 21 prevede che, con riferimento alle unità immobiliari oggetto di interventi agevolati con il *Superbonus*, l'Agenzia delle entrate verifichi se siano state presentate, qualora previste, le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tale verifica, che l'Agenzia delle entrate dovrà effettuare sulla base di specifiche liste selettive elaborate attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità, nonché attraverso l'analisi delle banche dati, sarà effettuata anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi oggetto di verifica (di cui al comma 1) per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare apposita comunicazione per favorire l'adempimento spontaneo del contribuente.

13. Misure di contrasto all'evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti (articolo 23)

L'articolo 23 introduce una serie di misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, nonché alla razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti d'imposta.

Il **comma 1**, in particolare, interviene sull'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, innalzando, a far data dal 1° marzo 2024, dall'8 per cento all'11 per cento l'aliquota delle ritenute operate, con obbligo di rivalsa, dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. a titolo di acconto dell'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili od oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Sempre in tema di ritenute a titolo d'acconto, il **comma 2** limita l'ambito soggettivo dell'esclusione prevista dall'articolo 25-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In base alla novella, i sostituti d'imposta, che corrispondono provvigioni agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva, dovranno operare la **ritenuta a titolo d'acconto**, con obbligo di rivalsa, con **aliquota del 23 per cento**.

Il **comma 4** interviene sull'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportando le seguenti modifiche:

- con la lettera a) è innalzata l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE) dall'attuale misura dello 0,76 per cento all'1,06 per cento, equiparandola, in tal modo, all'aliquota massima prevista per l'IMU relativamente agli immobili detenuti in Italia;
- la **lettera b)** introduce il nuovo comma 20-*bis*, il quale stabilisce che l'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio, detenuti all'estero (c.d. IVAFE) da soggetti residenti nel territorio dello Stato, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999 e

successive modifiche.

Il **comma 5** interviene in materia di redditi diversi, con alcune novità riguardanti il trattamento fiscale delle plusvalenze. In particolare:

- la lettera a) integra l'articolo 9 del TUIR, stabilendo che, «laddove non sia previsto diversamente», le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; tale previsione è collegata a quella della successiva lettera b), che riconduce ai redditi diversi di cui alla lettera h) dell'articolo 67 del TUIR quelli derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili;
- lettera c) introduce una modifica all'articolo 68, comma 7, lettera d), del TUIR, in materia di cessione di metalli preziosi, per effetto della quale, in assenza della documentazione del costo di acquisto del bene ceduto, la plusvalenza è determinata in misura pari all'intero corrispettivo della cessione e non più nella misura forfetaria del 25 per cento del corrispettivo medesimo, come previsto dalle regole in vigore.

Il **comma 6** introduce il nuovo comma 9-*ter* all'interno dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Tale novella, al fine di contrastare fenomeni evasivi, estende la procedura prevista per gli acquisti di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi) di provenienza comunitaria – che condiziona l'immatricolazione in Italia del mezzo al versamento dell'IVA mediante modello F24 "Elementi Identificativi" (c.d. El.Ide) – anche agli acquisti dei veicoli provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e cioè dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.

Il **comma 7** apporta, a decorrere dal 1° luglio 2023, le seguenti modifiche all'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223:

 la lettera a) aggiunge i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'INPS e dell'INAIL nel novero dei crediti per i quali i relativi titolari che intendano effettuare la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

• la **lettera b)** introduce, nel citato articolo 37, un nuovo comma 49-quinquies, con cui è preclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (tale preclusione viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate).

Per effetto del **comma 8, lettere a) e b)**, che modificano l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si ampliano i casi in cui i versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 10**, **lettera a)**, introduce i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in tema di compensazione dei crediti. Nel dettaglio:

- il nuovo comma 1-bis stabilisce che la compensazione, relativamente a crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, può essere effettuata da:
 - datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
 - datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
 - lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge:

in relazione alla compensazione di crediti per premi ed accessori di qualsiasi
importo maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), il nuovo comma 1-ter prevede che tale
compensazione possa essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed
esigibile sia registrato negli archivi dello stesso istituto.

La **lettera b) del comma 10**, con riferimento ai contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, amplia le ipotesi nelle quali è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti. Per effetto di tale estensione, tra i soggetti che non possono avvalersi della compensazione, vengono ricompresi anche i contribuenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di cessazione della partita IVA a seguito della mancata comparizione di persona all'invito dell'Agenzia delle entrate o nel caso in cui i riscontri sulla documentazione esibita abbiano dato esito negativo.

Il successivo **comma 12** aggiunge all'articolo 35 del decreto del Presidente del Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il nuovo comma 15-*bis*.3, il quale stabilisce che, in caso di notifica da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività e nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività, si producono gli effetti previsi al precedente comma 15-*bis*.2. Pertanto, la partita IVA potrà essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a euro 50.000, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il **comma 13** introduce l'articolo 75-ter al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La disposizione, in coerenza con le disposizioni in tema di riforma del sistema della riscossione, contenute all'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (recante la "Delega al Governo per la revisione del sistema tributario"), dispone che l'agente

della riscossione può avvalersi, prima dell'avvio dell'attività di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e informatica, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie, da chiunque detenute. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle predette informazioni sono definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto del contribuente, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

14. Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO (articolo 31)

L'articolo 31 riconosce a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'**indennità** straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), introdotta in via sperimentale per gli anni 2021-2023 dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ed erogata dall'INPS.

In particolare, è previsto che la **domanda** per il riconoscimento dell'indennità sia presentata dal lavoratore all'INPS in **via telematica** entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione e che nella stessa siano **autocertificati** i **redditi** prodotti per gli anni di interesse.

L'INPS provvederà a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la **verifica dei requisiti** e l'Agenzia, in seguito, comunicherà all'INPS l'**esito dei riscontri** effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

Sotto il profilo fiscale, viene previsto che la detta **indennità** concorre alla **formazione del reddito** secondo le disposizioni del TUIR.

15. Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici (articolo 49)

L'articolo 49 introduce disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici, prevedendo nello specifico che i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera, che utilizzano il Servizio sanitario nazionale italiano, nonché i frontalieri di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera – relativo

all'imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie – e i familiari a loro carico siano tenuti a versare alla regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale.

Il comma 7 modifica l'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, introducendo il comma 9-quater, in virtù del quale il Comune comunica le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe dei cittadini italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.

16. Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria (articolo 62)

L'articolo 62 introduce disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria.

In particolare, al **comma 6** della disposizione in esame si prevede che il **credito d'imposta** per l'**acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici**, di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, venga riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno.

Viene, altresì, specificato che le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella **contabilità speciale n. 1778** "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

17. Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione (articolo 72)

La disposizione introduce misure volte a garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione.

Nel dettaglio, con riferimento alle disposizioni di interesse fiscale, il **comma 19** prevede la **proroga al 2024** delle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, riguardanti l'**esenzione** dall'**imposta di bollo** e dell'**imposta di registro** per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Inoltre, intervenendo sul comma 16 del citato articolo 48, si stabilisce che i redditi degli

immobili inagibili a causa del sisma **non concorrono**, fino al 31 dicembre 2023, alla **formazione del reddito imponibile** ai fini dell'IRPEF e dell'IRES. Tali immobili sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TARI) sino al 31 dicembre 2024.

18. Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (articolo 73)

L'articolo 73 interviene in materia di finanziamenti agevolati, con particolare riferimento ai finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Nell'ambito delle disposizioni di interesse per l'Agenzia delle entrate, il comma 5 prevede che in capo al beneficiario del finanziamento maturi un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono da stabilirsi con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, il successivo **comma 7** stabilisce, tra l'altro, che tale credito d'imposta **non** concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.